

Deducibilità dei contributi di bonifica

Il contributo di bonifica costituisce onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui si è provveduto al pagamento. La deducibilità del contributo di bonifica è prevista all'art. 10, comma 1, lett a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), laddove stabilisce che *“Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”*.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'IMU, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU che non siano affittati né locati.

La deducibilità dei contributi dal reddito complessivo è possibile anche nei casi in cui, in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi, hanno concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.

L'unica eccezione riguarda i fabbricati abitativi locati per i quali il contribuente ha optato per la cedolare secca (art. 3 d. lgs. 23/2011): in questo caso non sarà possibile avvalersi della deduzione del contributo di bonifica, in quanto tale regime di tassazione, non essendo obbligatorio, consente al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario, il solo che permette di fruire della deduzione.

Avv. Michele Lisanti